

**COMUNICATO - 23.12.2011**  
**CIG IN DEROGA – ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2012**  
**PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE SULLA NUOVA ANNUALITA'**

La Regione, l'INPS e le parti sociali piemontesi hanno sottoscritto il 22 dicembre 2011 l'Accordo Quadro per la gestione 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'accordo presenta alcune importanti novità rispetto alla normativa precedente:

- si introducono alcune limitazioni nel ricorso alla CIG in deroga, che interessano sia le imprese in cessazione di attività o sottoposte a procedure concorsuali, a cui comunque vengono concessi nel 2012 periodi di integrazione salariale almeno semestrali, a seconda della durata del ricorso alla CIG precedente, sia quelle che hanno fatto un utilizzo prolungato delle deroghe, stabilendo che la richiesta di CIGD non possa superare i 24 mesi nel triennio 2010-2012 (cioè 730 giorni), ma con delle clausole di salvaguardia, che garantiscono congrui margini di utilizzo effettivo dell'ammortizzatore, per evitare un impatto troppo brusco delle limitazioni approvate in una fase di deterioramento del clima congiunturale;
- si punta a rafforzare e qualificare le azioni di politica attiva associate alle sospensioni dal lavoro, prevedendo una verifica dell'effettiva presa in carico da parte dei servizi per l'impiego dei lavoratori inseriti nelle domande di proroga alla prima istanza presentata nel 2012, e puntando ad un coinvolgimento sia delle aziende che delle parti sociali nella definizione dei programmi di politica attiva, soprattutto laddove siano necessari interventi di ricollocazione o riqualificazione;
- si apportano alcuni aggiustamenti e integrazioni alla disciplina della mobilità in deroga.

I dettagli tecnici degli interventi verranno specificati in una Circolare congiunta Regione – INPS di prossima pubblicazione. Si forniscono qui di seguito delle prime indicazioni operative sulla nuova annualità, concordate fra i firmatari dell'intesa, per consentire un passaggio il più possibile fluido al nuovo sistema introdotto dall'Accordo Quadro.

I datori di lavoro in stato di crisi, **compresi quelli che hanno raggiunto o raggiungeranno nei primi mesi del 2012 i 730 giorni di concessione di CIGD nel triennio**, hanno titolo di presentare all'inizio dell'anno domande di CIGD della durata standard (4 mesi per le imprese che non accedono alla CIG straordinaria, 8 mesi per quelle cassa integrabili, salvo i casi dopo specificati). **I meccanismi di calcolo previsti per chi eccede il limite dei 730 giorni verranno applicati a conguaglio, secondo modalità che saranno più avanti specificate.**

In attesa dell'adeguamento del sistema informativo, i datori di lavoro che presentano un'istanza di CIGD per un'unità produttiva alla quale sia stato concesso nel biennio 2010-2011 un periodo di deroga complessivamente superiore a 365 giorni, sono tenuti a dichiarare il ricorso alla CIGD effettuato nel biennio utilizzando la modulistica reperibile dal link sottostante, e disponibile anche alla pagina "Modulistica e documentazione scaricabile", allegando tale dichiarazione alla domanda di CIGD.

La scadenza per la presentazione delle domande di CIGD con inizio tra il 1° e il 10 gennaio 2012 è fissata eccezionalmente al 31 gennaio 2012.

Gli accordi relativi ad imprese cassa integrabili già sottoscritti con esame congiunto in Regione e chiusi forzatamente al 31.12.2011 possono proseguire fino al completamento dei termini di decorrenza sopra previsti mediante la procedura già applicata nella fase di transizione fra le gestioni 2010 e 2011.

L'impresa comunica alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU l'intenzione di completare il periodo standard concedibile dando conferma delle stesse caratteristiche (numero lavoratori coinvolti e modalità di riduzione/sospensione) definite con l'esame congiunto tenuto in Regione.

Qualora entro sette giorni dall'invio della comunicazione non sia stato richiesto un incontro o le parti si siano accordate per far proseguire senza modifiche l'integrazione salariale, l'azienda invierà la comunicazione di cui sopra alla Regione.

Qualora, invece, siano state concordate fra le parti modifiche alle caratteristiche di cui sopra, nel caso che le parti non concordino sulla conferma delle condizioni precedenti, ovvero se l'azienda intenda presentare una richiesta di CIG in deroga modificando elementi essenziali dell'accordo, si dovrà attivare una nuova procedura secondo la normativa in vigore.

In ogni caso sarà necessario allegare alla domanda presentata *on-line* per il 2012 l'accordo di partenza e la comunicazione di prosecuzione in formato pdf, ovvero il nuovo accordo, qualora raggiunto.

Nel caso di imprese cassa integrabili in cessazione di attività o in procedura concorsuale la domanda non potrà andare oltre il 30 giugno 2012 e dovrà obbligatoriamente essere integrata da un piano di ricollocazione delle eccedenze concordato fra le parti, ove non sia già stato predisposto, che andrà allegato in formato pdf alla domanda, anche a fini di orientamento delle politiche del lavoro collegate.

Si precisa infine che nel mese di gennaio 2012 i lavoratori che vengono collocati in CIGD tra il 1° e il 20 gennaio devono presentarsi al Centro per l'Impiego competente per la definizione delle politiche attive connesse al sostegno al reddito entro il 3 febbraio, e non sono tenuti a rispettare la scadenza dei 5 giorni lavorativi prevista nella DID regionale, che riprende a decorrere regolarmente a partire da lunedì 30 gennaio. Tale eccezione vale anche per la comunicazione di sospensione che le aziende sono tenute a fare su *A-minder*.

Si rammenta, al proposito, considerando il vincolo di chiusura a fine anno di tutte le domande di CIGD del 2011, che i datori di lavoro dovranno comunicare la data di prima sospensione anche per i dipendenti collocati in Cassa fino alla fine del 2011 e che mantengano questa condizione nell'anno nuovo; in tal caso andrà indicata la data del 1° gennaio 2012.

Questi lavoratori, per conseguenza, dovranno sottoscrivere una nuova DID regionale e ripresentarsi al Cpl di riferimento nei tempi sopra indicati; tale ripresentazione può avvenire anche mettendosi in contatto con il proprio *case manager* e definendo con lui le modalità di prosecuzione o di ridefinizione del Piano di Attività Individuale concordato e i tempi di consegna della nuova DID.

Testo Accordo Quadro 2012

Modulo per la dichiarazione del ricorso alla CIGD nel biennio 2010-2011